

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI STRANIERI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE ESULANO DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME E PROCEDURE DI CUI AI TITOLI I E II DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997 N.44

Delibera di Giunta n. 398 del 29/06/1998

Aggiornata con Delibera di Giunta n. 127 del 29/03/1999

Aggiornata con Delibera di Giunta n. 194 del 24/05/1999

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi comunali destinati agli stranieri di cui al successivo art. 3, lett. a.

Art. 2

Istituzione della Commissione comunale

1. Le graduatorie di cui al presente regolamento sono predisposte da una commissione tecnica composta da:

- Dirigente Servizi Sociali o suo delegato;
- Responsabili U.O.C. Distretti sociali o loro delegati;
- Responsabile U.O.C. Emarginazione e Pronto Intervento o suo delegato;
- Consigliere Comunale aggiunto per gli immigrati.

2. La Commissione opera con la presenza di tutti i componenti; le relative decisioni sono validamente assunte ad unanimità di voti.

3. I supplenti delegati interverranno in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

Art. 3

Requisiti

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

a) condizione di straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario (cfr. legge n.40/98);

b) residenza anagrafica nel Comune di Ancona;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente ai sensi dell'art.4 L.R. n.44/1997;

d) reddito convenzionale annuo non superiore al limite stabilito dalla Regione per l'accesso all'edilizia sovvenzionata.

Per reddito convenzionale si intende il reddito imponibile ai fini fiscali, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi o in altro modo certificato, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Art. 4
Avviso pubblico

1. La disponibilità degli alloggi da assegnare ai sensi del presente regolamento viene resa nota mediante avviso pubblico, contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda.

2. In particolare, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale – Servizio Servizi Sociali, distribuiti gratuitamente a tutti gli interessati.

Art. 5
Punteggi

1. Alle domande vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Condizioni soggettive

a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (punti 1); non superiore all'importo di due pensioni sociali INPS (punti 2); inferiore al minimo vitale (punti 3);

b) famiglia con un minore a carico (punti 2); con due o più minori a carico (punti 3);

c) portatore di handicap o con grave patologia comportante invalidità permanente (punti 3);

d) genitore solo con figlio/i minore/i a carico (punti 4).

Condizioni oggettive

a) abitazione in alloggio improprio: tende, baracche, imbarcazioni, roulotte... (punti 3);

b) sistemazione presso alberghi/pensioni/centri di accoglienza con oneri a parziale/totale carico di enti pubblici o del privato sociale (punti 2);

c) abitazione in alloggio antigienico (punti 2);

d) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari (punti 1);

e) abitazione in alloggio con canone di locazione superiore a £.400.000 mensili (punti

1). Tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita.

I punteggi relativi alle condizioni oggettive di cui alle lett. a), b), c), non sono cumulabili tra loro.

2. La Commissione, previa presentazione della documentazione da parte degli interessati, terrà conto dell'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita o adozione verificatosi anche in data successiva alla presentazione della domanda fino al termine di presentazione delle opposizioni alla graduatoria.

Art. 6
Priorità

1. In caso di parità di punteggio si considerano, nell'ordine, le seguenti condizioni di priorità:

- genitore solo con figlio/i minore/i a carico;
- abitazione in alloggio improprio;
- minor reddito.

Permanendo la parità si procede mediante sorteggio.

Art. 7

Pubblicazione della graduatoria

La graduatoria provvisoria di assegnazione viene resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio nonché in apposite bacheche presso i Servizi Sociali centrali e distrettuali.

Art. 8

Opposizione

Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione alla graduatoria medesima. La Commissione decide entro i successivi 15 giorni.

Art. 9

Graduatoria definitiva

1. Nello stesso termine previsto per l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità.

2. Di essa si dà pubblicazione con le medesime modalità di cui al precedente art. 8. Tale graduatoria ha validità per un anno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10

Scelta degli alloggi - Assegnazioni

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento.

2. Le assegnazioni degli alloggi vengono disposte con provvedimento del Dirigente Servizio Servizi Sociali.

3. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto. In caso di mancata presentazione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione in assenza di un giustificato motivo da comunicarsi sul predetto termine di 10 giorni all'ufficio competente, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.

4. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. Qualora si riscontrasse tale incompatibilità l'assegnatario è tenuto a formalizzare la scelta definitiva tra l'alloggio di Edilizia residenziale pubblica e quello di cui al precedente regolamento entro 10 giorni decorrenti dalla data di convocazione per la scelta dell'alloggio.

Art. 11

Gestione degli alloggi

La gestione degli alloggi di cui al presente regolamento compete all'I.A.C.P. di Ancona, conformemente alle disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale in tema di edilizia residenziale pubblica e ai sensi della convenzione stipulata in data 29/12/1994.

Art. 12

Decorrenza del canone locativo

Il canone di locazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Art. 13

Mobilità

Gli assegnatari degli alloggi di cui al presente regolamento possono chiedere la mobilità solo per alloggi aventi analoga destinazione.